



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli Ulivi Secolari

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la relativa copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 125 del 03/10/2019

OGGETTO: Approvazione linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **TRE** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18:45 e seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

COMPONENTI		PRESENTE	ASSENTE
RUFFINO DOMENICO	SINDACO	X	
GRILLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GIGLIO ANGELO LIBORIO	ASSESSORE	X	
RIZZO MADDALENA LEUCADIA MARIA	ASSESSORE		X

Presiede il Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Assiste il segretario comunale Dott Angelo Monterosso.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

OGGETTO:

Approvazione linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi.

Premesso che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *“agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;

Dato atto che, come ha avuto modo di affermare la più recente e attenta giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar. Campania – Salerno sentenza dell'11.07.2019, n. 1271), “il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. ... l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo

concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare";

Considerato che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n. 2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n. 162/PAR), in virtù dei chiarimenti interpretativi da parte dell'ANAC espressi nella deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, pubblicata sulla GURI del 13.11.2018, recante le "Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali", l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, "*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....*", in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento, per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella *Comunicazione interpretativa* della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale – laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno – le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- 1) **obbligo di pubblicità adeguata**, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;
- 2) **principi predeterminati per l'aggiudicazione**, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione “*le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l’amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall’elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall’elenco)*”;

Richiamate le schede nn. 3 e 46 allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato in via definitiva con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 14.02.2018 e successivamente confermato con delibera della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2019, nelle quali viene manifestata la volontà dell’Amministrazione di provvedere alla creazione di un ufficio contenzioso ed alla costituzione di un elenco di professionisti;

Dato atto, che, fino ad oggi, nell’affidamento degli incarichi affidati dall’Amministrazione Comunale, sono stati comunque seguiti criteri di rotazione, comparativi e di economicità;

Vista la necessità di affidare gli incarichi legali in conformità alle disposizioni di legge richiamate e al parere espresso dall’ANAC con la deliberazione sopra citata;

Considerato necessario, per quanto sopra esposto, approvare le Linee guida allegate alla presente proposta (All. A) che devono disciplinare la procedura di redazione di un elenco aperto di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense, i tempi e le modalità per il suo aggiornamento periodico, le informazioni rilevanti per l’individuazione della tipologia di incarichi che l’amministrazione intende conferire (All. A-bis), anche alla luce del valore economico, di norma molto limitato, dei singoli incarichi, oltre i criteri per la scelta del singolo professionista all’interno dell’elenco;

Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell’obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l’oggetto dell’incarico;

Ritenuto che le Linee guida oggetto di approvazione sono coerenti con i principi generali del Trattato, richiamati dall’art. 4 del d.lgs. 50/2016, i quali - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa - si elevano a principi generali per l’affidamento di tutti i contratti pubblici, sebbene non rientranti tra gli appalti pubblici,

ma suscettibili di attirare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti (cfr., *inter alios*, CdS 22.4.2008, n. 1856);

Visto il sistema introdotto dall'art. 9 del d.l. 1/2012 e s.m.i, secondo il quale risultano abrogate le tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico ed il compenso spettante al professionista è oggetto di libera determinazione tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, ivi compresa la misura del compenso attraverso un preventivo di massima;

Considerato che il nuovo ordinamento della professione forense approvato con la legge 31.12.2012, n. 247, ha introdotto la seguente disciplina (art. 13):

"...2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. ...";

Considerato, altresì,

- che l'art. 13bis della Legge n. 247 sopra citata prevede:

“1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. (18)

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria. ...”;

- che, sebbene la norma da ultimo richiamata non faccia riferimento agli enti locali e preveda la presenza di un “contraente forte” difficilmente individuabile nel Comune, parte della giurisprudenza amministrativa ritiene applicabile agli enti locali e alla pubblica amministrazione la disciplina concernente l'equo compenso;

Ritenuto, pertanto, ferma restando la libera pattuizione dei compensi con gli avvocati, di dovere stabilire, contemperando la normativa in materia di equo compenso sopra brevemente richiamata con l'esigenza di garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica ed il principio della sana gestione finanziaria, i criteri generali cui l'attività gestionale del responsabile del settore deve fare riferimento per la concreta determinazione del compenso, con ciò rendendo note a tutti i professionisti interessati a rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Pettineo le regole preventive cui l'ufficio si atterrà nella contrattazione del compenso, componente fondamentale del contratto di patrocinio, anche nell'ottica del principio della trasparenza sostanziale finalizzata a prevenire fenomeni di favoritismo e corruzione;

Ritenuto, altresì, di dover prevedere l'obbligo di una pattuizione scritta del compenso, sulla scorta di una nota spese preventiva delle attività che presumibilmente verranno svolte per la difesa ed il patrocinio dell'ente in giudizio, che faccia riferimento alle varie fasi dell'attività professionale, così come articolate nella Tabella di cui al D.M. 55/2014, modificato, da ultimo, con il D.M. 37/2018, corredata anche delle informazioni utili circa

gli oneri che l'ente dovrà o potrà sostenere per tutto il corso del giudizio, nonché della stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett. H) di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i., a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio;

Ritenuto, conclusivamente, di dover determinare un tetto massimo alla misura del compenso che può essere pattuito dal responsabile del servizio con i professionisti incaricati, fissandolo nella misura risultante dall'applicazione dei valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. aumentato del 10%;

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente proposta (All. C) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, dando atto che, in ogni caso, lo stesso potrà essere sostituito da una lettera di accettazione dell'incarico avente i medesimi contenuti;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 14.03.2019 avente ad oggetto "Linee di indirizzo concernenti la gestione del contenzioso dell'Ente";

Dato atto che sulla presente proposta di delibera debbono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della l.r. 48/1991, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000;

PROPONE

Per i motivi in premessa esplicitati, che qui si intendono riportati e trascritti:

- 1) Di approvare le allegate *Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi*" (all. A e all. A-bis);
- 2) Di dare atto che le predette linee guida sono conformi a quanto espresso dall'ANAC nella deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018;
- 3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico per regolamentare i rapporti con gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio del Comune (All. B), dando atto che, in ogni caso, lo stesso potrà essere sostituito da una lettera di accettazione dell'incarico avente i medesimi contenuti;
- 4) Di stabilire che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in giudizio del Comune nelle cause di natura civile, penale, amministrativa e tributaria deve essere pattuito tra il professionista incaricato ed il responsabile del servizio titolare dei poteri dirigenziali *ex art. 107 del TUEL* per il settore amministrativo e deve essere indicato nel disciplinare di incarico/lettera di accettazione di cui al superiore punto 3);

- 5) Di stabilire che la misura del compenso complessivo – ferma restando la libertà di determinazione di cui all’art. 13 della legge n. 247/2012 e salvo quanto previsto dall’art. 9 delle allegate linee guida – non può essere superiore ad un importo pari al valore minimo dei parametri stabiliti per ciascuna tipologia di giudizio dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., aumentati del 10%;
- 6) Di impartire apposita direttiva al Segretario Comunale – Responsabile del Settore Amministrativo per dare attuazione alla presente deliberazione, stabilendo che l’avviso per la formazione dell’elenco degli avvocati deve essere pubblicato all’albo *on line*, sul profilo committente dell’apposita sottosezione di “Amministrazione Trasparente” e nella *home page* del sito istituzionale per un periodo non inferiore a 30 giorni nonché inviato ai Consigli dell’Ordine degli avvocati presso i Tribunali di Patti, Messina, Termini Imerese e Palermo;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44 al fine di provvedere con urgenza ad adottare gli atti consequenziali utili ad adeguare la procedura per il conferimento degli incarichi legali alle Linee Guida approvate dall’ANAC con la deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, pubblicata sulla GURI del 13.11.2018.

Il proponente
Sindaco
Domenico Ruffino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, recepito dalla L.R. n.48 /91;

Visto l'O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, n. 16, successivamente modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48.

Con votazione unanime

DELIBERA

- Di approvare la sopraccitata proposta;
- Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44 del 1991, al fine di provvedere con urgenza ad adottare gli atti consequenziali utili ad adeguare la procedura per il conferimento degli incarichi legali alle Linee Guida approvate dall'ANAC con la deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, pubblicata sulla GURI del 13.11.2018.

All. "A" alla delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

**LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN
ELENCO APERTO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE
GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI
SINGOLI INCARICHI**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 4 - CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMPENSI

ART. 6 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

ART. 7 - LIQUIDAZIONI

ART. 8 - VARIAZIONE DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

ART. 9 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Allegato "A-bis" - ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

Allegato "B" – SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

ART. 1) OGGETTO

Con la pubblicazione di un avviso conforme alle presenti linee guida, il Comune di Pettineo intende istituire un elenco di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei procedimenti sopra indicati o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei detti procedimenti. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Responsabile del Settore Amministrativo e, dopo l'approvazione, verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Pettineo, nella sottosezione "*bandi di gara e contratti*" della sezione "Amministrazione Trasparente". L'inserimento degli avvocati nell'elenco avverrà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

ART. 2) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018, l'elenco non ha limitazioni né temporali né quantitative.

Ai soli fini della costituzione iniziale dell'elenco, le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio stabilito dall'avviso pubblico, il quale non può essere inferiore a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del medesimo avviso sul profilo committente della sottosezione "*bandi di gara e contratti*" della sezione "Amministrazione Trasparente".

Successivamente a tale data, il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all'istruttoria delle domande pervenute e alla formazione dell'elenco, sulla base della completezza della documentazione allegata e seguendo l'ordine di protocollazione delle domande.

In seguito, l'elenco verrà aggiornato, a seguito di istruttoria positiva delle istanze di iscrizione che dovessero pervenire nel tempo, con cadenza almeno semestrale.

Le istanze che, in fase di prima formazione dell'elenco, perverranno oltre il termine perentorio stabilito dall'avviso saranno valutate soltanto in sede di successivo aggiornamento.

Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: posta@pec.comune.pettineo.me.it.

La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritto con firma autografa e scansionata oppure con firma digitale, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune sopra indicato.

La domanda di iscrizione, redatta secondo un modello predisposto dall'Ente, avente, quanto alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui al successivo art. 3, valore di autocertificazione, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae* scientifico-professionale da cui si evinca la specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del *curriculum* dovrà essere indicata l'eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni;
- b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- c) Copia del tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati;
- d) Copia della polizza assicurativa.

ART. 3) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- possesso di laurea in giurisprudenza;
- iscrizione ad un Ordine degli Avvocati ed eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori;
- godimento dei diritti civili e politici;

- non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non avere in atto rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- non aver riportato condanne penali per delitti non colposi di cui al Libro IV, Titoli II, Capo I del Codice Penale anche con sentenza non passata in giudicato ed, altresì, non avere riportato condanne, con sentenza di condanna passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- non aver riportato nei due anni antecedenti provvedimenti disciplinari al di sopra della censura e di non aver in corso procedimenti disciplinari che prevedano la sanzione ex legge 247/2012;
- il possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali;

Dovranno, altresì, essere dichiarati

- l'eventuale possesso di comprovata esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione all'elenco (allegato A-bis);
- l'accettazione di tutte le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e di quelle del codice di comportamento integrativo del Comune di Pettineo pubblicato sul sito internet dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pettineo da parte dei collaboratori costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- l'eventuale assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, l'assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune nonché la circostanza di

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter D. Lgs. n. 165/2001). Resta fermo, al riguardo, che “Al fine di evitare una ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica del professionista, il quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, a priori, a qualsiasi incarico di patrocinio legale contro la stessa amministrazione, per la mera aspettativa di un futuro incarico di difesa o di consulenza con la medesima amministrazione, la valutazione dell’assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista va effettuata al momento dell’affidamento del contratto” (punto 3.1.6 della delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018);

- lo svolgimento di incarichi e/o il possesso di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera C del D.lgs 33/2013;
- le cariche elettive ricoperte ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i. (in tal caso lo svolgimento dell'incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute);
- l'accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nell'avviso e nello schema di disciplinare di incarico allegato.

Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'iscrizione all'elenco da parte di una associazione professionale o di una società tra professionisti avviene attraverso l'iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all'associazione o alla società, il Comune indicherà l'avvocato di volta in volta prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di inserimento in non più di 2 delle cinque sezioni di cui all'allegato “A-bis”.

La verifica dei requisiti nonché la valutazione in merito all'assenza di situazioni di conflitto di interesse, ferma restando la facoltà del Comune di provvedervi al momento dell'iscrizione nell'elenco, avverrà, di norma, in occasione delle specifiche procedure per cui i soggetti iscritti nell'elenco saranno interpellati (delibera ANAC n. 907 del 24.10.2018, punti 3.1.5. – 3.1.6.).

Qualora non dovesse essere possibile eseguire le dette verifiche prima del conferimento dell'incarico, nell'atto di conferimento dell'incarico dovrà essere previsto che, qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento dell'incarico ad un avvocato privo dei requisiti sopra indicati, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e che procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

ART. 4) CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere incarichi da parte del Comune di Pettineo.

La scelta dei legali cui affidare gli incarichi di cui al precedente articolo 1 compete al responsabile del Settore Amministrativo, a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione della Giunta Comunale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, adottata sulla base di apposita proposta/relazione istruttoria del responsabile del settore competente all'esercizio dei poteri gestionali afferenti la cura degli interessi oggetto della controversia.

Il responsabile del Settore Amministrativo individua il professionista, con proprio atto, adeguatamente motivato, eventualmente avviando una procedura comparativa tra gli iscritti all'elenco che tenga conto anche del compenso richiesto, sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione (desunta dal numero e dalla rilevanza degli incarichi, svolti dal legale, affini a quelli oggetto dell'affidamento), come documentata nel *curriculum vitae* presentato all'atto dell'iscrizione nell'elenco aperto e successivamente aggiornato. Al fine di non danneggiare i giovani professionisti, si potrà prescindere dall'utilizzo di tale criterio per le cause, diverse da quelle in materia di lavoro pubblico, di valore inferiore ad € 26.000,00;

b) pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione o a questioni affini;

c) costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

Resta ferma la possibilità per il Comune di affidare direttamente incarichi al professionista nel caso di analogia e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto.

In relazione all'affidamenti di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto (sotto i 5.000 euro), verrà utilizzato anche il criterio della rotazione.

L'incarico, anche per ragioni di continuità nella difesa, può essere confermato nei successivi gradi di giudizio nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso.

ART. 5) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMPENSI

Il Comune di Pettineo, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi, l'atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

All'atto di conferimento dell'incarico professionale, sulla base del preventivo di spesa presentato dal legale da incaricare, dovrà essere quantificato l'importo del compenso tenendo conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. al fine di garantire trasparenza, imparzialità e uniformità nella determinazione dei compensi stessi. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le parti. L'importo massimo del compenso pattuito, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, non può, comunque, essere superiore al valore risultante dai valori minimi di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per ciascuna tipologia di giudizio, aumentati del 10%.

Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri da sostenersi e/o eventualmente anticipati nell'interesse dell'Ente, purchè preventivamente comunicati e debitamente documentati.

Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i. lo svolgimento degli incarichi potrà dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell'incarico avviene in forma scritta (disciplinare di incarico o lettera di accettazione dell'incarico) prima della costituzione in giudizio. Prima del conferimento dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e comunica gli estremi della propria polizza assicurativa per i rischi professionali.

Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d'udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell'esercizio del mandato o prodotti da controparte nonché degli atti emanati e/o comunque depositati dal giudice o dai suoi ausiliari. L'Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno il professionista aggiorna, alla luce dell'andamento della causa, la stima del rischio soccombenza.

ART. 6) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare/lettera di accettazione dell'incarico che contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare, salvo quanto previsto al successivo art. 9, l'importo determinato in base al precedente art. 5;
- b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;
- c) gli eventuali casi e le correlate modalità di adeguamento del compenso concordato.

ART. 7) LIQUIDAZIONI

Salvo il riconoscimento di acconti anche ai fini del sostenimento delle spese di causa, il compenso a saldo sarà liquidato, di norma, a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio accompagnati da una relazione sullo svolgimento del giudizio e da un motivato parere in merito alla condotta successiva giudiziale e/o stragiudiziale da tenersi da parte dell'Ente;

b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico, fatti salvi gli accertamenti di natura contributiva e/o fiscale.

Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazione di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno solare di riferimento, con la nota spese analitica relativa alle attività svolte. L'ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all'attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull'impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia.

ART. 8) VARIAZIONE DEI REQUISITI E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL'ELENCO

Gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti di cui al precedente art. 3 richiesti e dichiarati per l'iscrizione.

Potrà essere disposta la cancellazione dall'elenco qualora il professionista:

- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze.

ART. 9) AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE

Il comune di Pettineo potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all'art. 1 ad avvocati non iscritti all'elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto della lite. In tal caso, nell'atto di affidamento

dell'incarico si potrà motivatamente derogare anche a quanto stabilito dal superiore articolo 5 in merito all'importo massimo del compenso.

ART. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti dovranno essere trattati in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 e per le sole finalità inerenti la creazione dell'elenco in argomento e l'eventuale affidamento di conseguenti incarichi.

ART. 11) INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

L' avviso e la domanda di partecipazione sono resi disponibili, in fase di costituzione dell'elenco, mediante l'invio ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati istituiti presso i Tribunali di Patti, Messina, Termini Imerese e Palermo e, in ogni caso, presso l'ufficio segreteria nonché sul sito istituzionale www.comune.pettineo.me.it mediante l'apposito link e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Elenco aperto avvocati.

ART. 12) NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dalle presenti linee guida si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e s.m.i. nonché le relative norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.

All. "A-bis" alla delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

ARTICOLAZIONE IN SEZIONI DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

A – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE

B – CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

C – CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE

D – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

E – DIRITTO PENALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

All. "B" alla delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, con la

presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Pettineo nella persona del Dott. _____, Responsabile del Settore Amministrativo, giusto provvedimento sindacale di nomina n. ____ del _____, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Comune di Pettineo, C.F. _____, P.IVA _____

e

- 2) L'Avv. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____ nella via _____ n. ____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di _____, con studio professionale in _____, nella Via _____ n. ____, PEC: _____;

PREMESSO

- Che, con atto della G.C. n. _____ del _____ è stata deliberata la costituzione del Comune di Pettineo nel giudizio _____;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

- Che, con determina del Settore Amministrativo n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all'Avv. _____ con studio in _____, nella Via _____ n. _____, P. Iva _____;
- Che l'avvocato incaricato ha reso le dichiarazioni previste dall'avviso pubblico per la formazione e l'aggiornamento di un elenco di Avvocati del libero foro per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse del Comune di Pettineo.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa/consulenza/rappresentanza legale (ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo), dell'Amministrazione nella controversia/arbitrato/conciliazione che vede il Comune di Pettineo contrapposto a _____ e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi al _____.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla consulenza/difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, anche in conseguenza

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio nonché dei verbali di udienza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

L'avvocato si impegna, all'uopo,

a. a curare, in tempo utile, la redazione ed il successivo ritiro della procura alle liti nonché della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e a definire, nei medesimi tempi, la strategia difensiva d'intesa con l'Amministrazione nelle persone del Responsabile del Settore interessato e del Sindaco;

b. a prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col Responsabile del Settore competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo preventivato di cui alla successiva lettera c.;

c. ad accettare, in relazione all'attività effettivamente svolta e documentata, il compenso massimo previsto al successivo articolo 5;

d. a curare, in proprio, quale procuratore antistatario e tributario, e quindi senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e dei compensi cui la controparte sia stata eventualmente condannata. Nel caso in cui l'importo delle spese cui sia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

stata condannata controparte sia superiore al compenso convenuto, l'eccedenza sarà appannaggio dell'Avvocato incaricato e sarà corrisposta soltanto dopo il recupero coattivo o il pagamento spontaneo;

e. a tenere costantemente informata l'Amministrazione sull'evolversi del procedimento ed a consegnare alla stessa, in formato digitale, copia dell'atto introduttivo e/o memoria di costituzione e dei successivi atti, nonché copia dei verbali di udienza, degli atti prodotti in giudizio dalla/e controparte/i e di quelli emanati e/o comunque depositati dal giudice o dai suoi ausiliari;

f. a fornire, altresì, all'ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, anche a conclusione del grado di giudizio per cui è conferito l'incarico, circa la migliore condotta, giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, assicurando la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza;

g. a presentare, al momento della definizione della lite, apposito progetto definitivo di parcella in relazione all'attività effettivamente svolta unitamente a copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio accompagnati da una relazione sullo svolgimento del giudizio e da un motivato parere in merito alla condotta successiva giudiziale e/o stragiudiziale da tenersi da parte dell'Ente.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera C del D.lgs 33/2013:

_____;
- di ricoprire, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i., le seguenti cariche elettive: _____ (in tal caso lo svolgimento dell'incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute);
- di aver preso cognizione del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento del Comune di Pettineo approvato con delibera di G.C. n. 12 del 26/02/2014 e delle norme in esso contenute;

- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pettineo da parte dei collaboratori costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Pettineo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza o, comunque, dalla scoperta di una delle predette condizioni, l'Amministrazione potrà esercitare

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

la facoltà prevista dall'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € _____ che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Pettineo con la delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____.

Nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i., inoltre, lo svolgimento dell'incarico potrà dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazione di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 30 ottobre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno solare di riferimento, con la nota spese analitica relativa alle attività svolte. L'ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all'attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull'impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia.

La liquidazione delle fatture avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse in formato elettronico, fatti salvi gli accertamenti di natura contributiva e/o fiscale.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 c.c. o comunque alla data del deposito del provvedimento

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al riguardo, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione nonché un proprio parere in merito all'opportunità di impugnare o resistere all'eventuale impugnazione del provvedimento conclusivo del grado di giudizio.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie richieste dal presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 9 – La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

autonomamente valutati, secondo correttezza e buona fede, dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata, altresì, la durata stimata del giudizio.

Art. 11 – L'avvocato _____ dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblico per la formazione e l'aggiornamento di un elenco di Avvocati del libero foro per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale nell'interesse del Comune di Pettineo e si impegna a comunicare tempestivamente al Comune il venir meno dei medesimi. Resta inteso che, qualora a seguito di controlli o in ogni altro modo, sia accertato il difetto dei detti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento delle attività già eseguite e il rimborso delle spese sostenute, nei limiti delle utilità conseguite, e si potrà procedere alle segnalazioni alle competenti autorità.

Art. 12 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi, anche in materia di trasparenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 13 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e a quelle delle vigenti "Linee Guida comunali per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 125 DEL 03/10/2019

determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi”.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Pettineo
(Il Responsabile del Settore Amministrativo)



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli Ulivi Secolari

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 125

del 03/10/2019

OGGETTO

Approvazione linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi.

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 30/09/2019 F.TO DOTT MONTEROSSO ANGELO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 02/10/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANG

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Domenico Ruffino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Angelo Liborio Giglio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199 comma 3) della L.R. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

- E' divenuta esecutiva il 03/10/2019 ai sensi dell'art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione).
- E' divenuta esecutiva il 03/10/2019 ai sensi dell'art. 12 comma 2) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 04/10/2019 al sabato 19 ottobre 2019 che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 04/10/2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso
